

**In difesa del processo telematico solidale**

**SOMMARIO: 1. Il processo civile telematico e la trama delle relazioni processuali. - 2. Il fascicolo informatico del processo ed il deposito degli atti. – 3. Notificazioni e comunicazioni con modalità telematiche. – 4. L’udienza distanziata. – 5. Tecnologie digitali ed effettività delle tutele civili. – 6. Le declinazioni della solidarietà processuale. – 7. Prolegomeni del processo telematico solidale. – 8. Per un rinnovato umanesimo processuale.**

**1. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA TRAMA DELLE RELAZIONI PROCESSUALI.**

Il sintagma “processo civile telematico” (PCT) non deve far pensare ad una nuova ed ulteriore forma di processo civile dominato dal *computer*, che sarebbe in grado di svolgere attività difensive al pari che funzioni decisionali, ma ad una modalità di svolgimento del processo civile (*rectius*: dei processi civili) secondo la quale la redazione, la trasmissione ed il deposito di atti e documenti avviene con tecniche informatiche e telematiche<sup>1</sup>.

La “macchina” processuale cammina su una trama di relazioni interpersonali, correnti tra i soggetti del processo (le parti, il giudice, il cancelliere, i consulenti ed ausiliari, i testimoni). Il processo civile telematico incide sulle modalità di svolgimento di tali relazioni, innovandole in maniera più o meno incisiva, talvolta sovvertendo schemi comportamentali e relazionali consolidati dalla tradizione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Così C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2017, II, 397. In argomento, senza pretesa di completezza, cfr.: Aa.Vv., *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019, *passim*; B. Brunelli, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 957 ss.; Id., *Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico*, *id.*, 2015, p. 261 ss.; R. Caponi, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 215 ss.; P. Comoglio, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 953 ss.; F. De Santis, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Giusto processo civ.*, 2017, p. 749 ss.; A. Dondi, *Processo civile, new technologies e implicazioni etico-professionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 863 ss.; F. Ferrari, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1379 ss.; G. Fichera, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in *GiustiziaInsieme.it*, 23 aprile 2021; G. Finocchiaro, *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.leg. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010 n. 24 (commento al d.m. 2011 n. 44)*, in *Guida al dir.*, 19, 2011, p. 14 ss.; Id., *Sui cambiamenti nei modelli organizzativi si gioca il futuro del processo telematico*, *id.*, 43, 2008, p. 110 ss.; J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, *passim*; G.G. Poli, *Il protocollo in tema di processo civile telematico in cassazione: luci e ombre del cammino verso la digitalizzazione del giudizio di legittimità*, in *Foro it.*, 2020, V, c. 349 ss.; Id., *Il sistema delle fonti del processo civile telematico*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1201 ss.; Id., *Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telematico*, in *Foro it.*, 2014, V, c. 137 ss.; P. Sandulli, *Il processo civile telematico: una opportunità da cogliere per una auspicabile via d'uscita dalla crisi della giustizia*, in *Rass. forense*, 2011, p. 607 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, *L'incontro tra informatica e processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 1185 ss.; Id., *La procura alle liti su supporto informatico*, in *Judicium.it*, 6 febbraio.

<sup>2</sup> V. le interessanti osservazioni di G.G. Poli, *Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile* a cura di G. Ruffini, cit., p. 3.

La prima innovazione a cui viene da pensare è che, mentre nel sistema tradizionale gli atti del processo civile dovevano essere depositati “a mano” ed in formato cartaceo presso le cancellerie degli uffici giudiziari, negli ultimi anni (diciamo nel corso dell’ultimo decennio) questa attività – a partire dagli atti del procedimento monitorio, e via via estendendosi agli atti endoprocedimentali e, da ultimo, a seguito della pandemia, agli atti introduttivi dei diversi giudizi civili – è stata sostituita dal deposito telematico di atti confezionati in forma digitale e sottoscritti elettronicamente dagli avvocati.

Inoltre, mentre in precedenza le notificazioni degli atti venivano effettuate a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, oggi gli avvocati possono effettuare le notifiche (ed in effetti vi ricorrono ormai nella stragrande maggioranza dei casi) avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC); anche i tradizionali adempimenti di cancelleria (comunicazioni, notificazioni, avvisi) vengono effettuati col medesimo mezzo.

Ed è financo possibile pagare il contributo unificato attraverso una transazione telematica, allegando successivamente la ricevuta di pagamento (confezionata in uno speciale formato elettronico) nella “busta” digitale, inviata all’ufficio giudiziario presso il quale la domanda è proposta ai fini dell’iscrizione a ruolo.

Da ultimo, le regole di contrasto alla pandemia hanno implementato modalità distanziate di svolgimento dell’udienza, ora attraverso collegamenti da remoto, ora attraverso il mero deposito di atti scritti.

Viene così spontaneo chiedersi se siamo di fronte ad una “trasposizione in logica digitale di relazioni processuali”, sebbene già previste e regolate dalla legge, oppure se il sistema del processo civile telematico prelude ad una trasformazione del modo di concepire quelle relazioni. Quale che sia la risposta, è certo che oggi ci troviamo a metà del guado, in una sorta di “limbo”, dove “ci si parla in lingua telematica, ma si pensa ancora in cartaceo”<sup>3</sup>.

Se, poi, ci spostiamo dal profilo tecnico al piano valoriale, si affacciano all’interprete alcuni quesiti di fondo, che lo spingono ad interrogarsi se il ricorso alle tecnologie digitali possa considerarsi “neutrale” rispetto al modo di essere e di realizzarsi dell’esigenza di giustizia (la giustizia civile, per quanto qui interessa); se le modalità della giustizia telematica siano coerenti con la realizzazione della trama dei diritti, degli interessi e dei valori che si agitano nel processo; se, infine, le relazioni sottostanti alla trama del processo telematico precludano a nuovi scenari delle relazioni umane, ed in quale rapporto esse si pongano col principio di solidarietà.

Le notazioni che seguono non hanno la pretesa di offrire risposte, ma di far emergere alcuni spunti per la riflessione, a partire da alcuni referenti convenzionali e normativi di base.

Come punto di partenza di tali riflessioni possiamo assumere che, in quanto manifestazione di nuovi modi di comunicare, le relazioni giudiziali telematiche si annoverano all’ampia e composita galassia dei “*media di rete*”. Anch’esse, perciò, secondo l’autorevole monito, “possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa”, ma a condizione che “ci orientino effettivamente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene comune”<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Le espressioni riportate nel testo sono ancora di G.G. Poli, *ivi*, p. 6.

<sup>4</sup> Francesco, Lettera Enciclica *Fratelli tutti*, Assisi 3 ottobre 2020, § 205, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html)

## 2. IL FASCICOLO INFORMATICO DEL PROCESSO ED IL DEPOSITO DEGLI ATTI.

La forma scritta e quella orale non sono più le uniche alle quali l'ordinamento processuale attribuisce rilevanza; come si è sopra detto, allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza della macchina giudiziaria, il legislatore ha da tempo intrapreso un percorso finalizzato alla progressiva "digitalizzazione" dell'intero plesso di attività delle quali consta e mediante le quali si svolge il processo civile.

Il sistema del processo civile telematico opera sulla base di un insieme di risorse *hardware* e *software*, denominato "dominio giustizia", mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività: dati, servizi, comunicazioni.

Ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia si accede attraverso un'apposita struttura tecnologica-organizzativa, definita "portale dei servizi telematici" (PST).

L'accesso ai servizi spetta ai "protagonisti" del processo civile telematico, definiti dall'art. 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante il *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*) come i "soggetti abilitati", distinti, a seconda dell'appartenenza o meno all'apparato giurisdizionale, in "soggetti abilitati interni" (o "utenti interni") – vale a dire i magistrati ed i dipendenti degli uffici giudiziari e dell'ufficio notifiche (UNEP) – ed in "soggetti abilitati esterni" (o "utenti esterni"), quali, tra gli altri, gli avvocati, gli esperti e gli ausiliari del giudice.

La fruizione dei servizi telematici presuppone il possesso, da parte del soggetto abilitato esterno, di un indirizzo di posta elettronica certificata (il cd. "domicilio digitale"), che fornisce al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici ed attraverso il quale avviene il deposito e, più in generale, la "circolazione telematica" degli atti processuali e dei relativi allegati, nonché dei provvedimenti, comunicazioni e notificazioni provenienti dalla cancelleria.

Attesa la rilevanza che il sistema di posta elettronica certificata assume ai fini del funzionamento del PCT, il d.m. n. 44 del 2011 ha istituito un Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), gestito dal Ministero della giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni.

Il sistema del PCT fa perno su tre pilastri: il primo riguarda la formazione del fascicolo informatico del processo, nonché le modalità con le quali esso deve essere implementato; il secondo riguarda le notificazioni degli atti civili; il terzo (la cui fruibilità è stata potenziata dalla logica del distanziamento sociale imposta dalla pandemia) riguarda le modalità di svolgimento delle udienze.

Cominciamo, dunque, dal deposito di atti e provvedimenti nel fascicolo telematico.

Si è detto che gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice possano (*rectius*: debbano) essere validamente compiuti nella forma di documenti informatici, sottoscritti con firma digitale<sup>5</sup>, e trasmessi alla cancelleria con modalità telematiche (avvalendosi della posta elettronica certificata), affinché confluiscano, una volta accettati dalla cancelleria, nel fascicolo informatico del processo.

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 1, lett. s), d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. *Codice dell'amministrazione digitale*, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, per "firma digitale" si intende un particolare tipo di firma qualificata basata su un [certificato qualificato e] su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Il fascicolo viene altresì implementato dalle attività del personale di cancelleria, nonché dei soggetti che, all'interno del processo, svolgono funzioni ausiliarie del giudice (ad esempio, il consulente tecnico d'ufficio).

L' "architettura" normativa su cui poggia il processo civile telematico è stata costruita sulla base dei principi contenuti nel *Codice dell'amministrazione digitale* (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche). In attuazione di detti principi, fu approvato il citato d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, a cui ha fatto seguito il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni<sup>6</sup>.

Contestualmente alla creazione di un impianto normativo avente ad oggetto i principi e le modalità tecniche finalizzate ad assicurare l'operatività del PCT, è altresì sorta la necessità di un adeguamento degli istituti disciplinati dal codice di procedura civile, direttamente "incisi" dal sistema telematico, innovando le norme che rispettivamente li regolano<sup>7</sup>, ovvero inserendo disposizioni integrative della normativa vigente<sup>8</sup>.

Dopo un periodo che potremmo definire transitorio, successivamente alla (*rectius*: a seguito della) pandemia l'operatività delle regole dettate in tema di processo civile telematico ha subito una brusca, ma inevitabile accelerata, assumendo carattere via via marcatamente obbligatorio per tutti i protagonisti del processo ed in relazione a tutti gli atti ed i procedimenti civili.

Ai sensi dell'art. 16-*bis*, primo comma, d.l. n. 179 del 2012, l'obbligo di deposito degli atti processuali con modalità telematiche era inizialmente imposto per i soli atti e documenti provenienti dai difensori delle parti già costituite nel giudizio (dunque per i soli atti endo-procedimentali, cd. atti "successivi"), nonché dai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (consulenti, professionisti delegati nell'esecuzione forzata, etc.) nei procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) innanzi al tribunale ed alla corte d'appello, con esclusione dei processi innanzi al giudice onorario di pace ed alla Corte di cassazione<sup>9</sup>. La norma ha altresì esteso l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti successivi ai processi esecutivi di cui al libro terzo del c.p.c.<sup>10</sup>.

L'art. 16-*decies* ha, quindi, stabilito che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico o il professionista delegato, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un

---

<sup>6</sup> Le modificazioni più incisive sono state apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>7</sup> Ci si riferisce, ad esempio, agli artt. 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte), 136 (comunicazioni), 170 (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento), 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa) c.p.c.

<sup>8</sup> È il caso dell'art. 149-*bis* c.p.c., (notificazione a mezzo posta elettronica), inserito nel codice dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, su cui v. *infra* nel testo.

<sup>9</sup> Per la precisione, l'obbligo di deposito telematico degli atti successivi vige dal 30 giugno 2014 per i procedimenti davanti al tribunale e dal 30 giugno 2015 per quelli pendenti innanzi alla corte d'appello. Il quarto comma dell'art. 16-*bis*, cit., ha altresì previsto, a far data dal 30 giugno 2014 e relativamente al procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. (esclusa la fase di opposizione), che "il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza".

<sup>10</sup> Il secondo comma dell'art. 16-*bis* stabilisce che, per tali processi, la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Il medesimo comma prevede, poi, che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche e che, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, sono depositate, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c. L'attestazione di conformità delle copie agli originali è compiuta dai difensori ai soli fini endoprocedimentali.

provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'originale.

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento<sup>11</sup>.

L'art. 2, comma 6, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (il primo della lunga serie di provvedimenti d'urgenza presi dal governo a seguito della pandemia) ha inoltre introdotto l'obbligo del deposito telematico anche degli atti introduttivi nei procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte d'appello, nonché l'obbligo del pagamento per via telematica del contributo unificato dei giudizi dei gradi di merito<sup>12</sup>.

La “fuga in avanti” della giustizia telematica imposta dalla pandemia ha riguardato anche il processo civile davanti alla Corte di cassazione, ove la legge ha impresso un'importante accelerazione al deposito con modalità telematiche degli atti (ivi compresi gli atti introduttivi) e dei documenti da parte degli avvocati: deposito reso, nella specie, viepiù complicato dalla diffusa presenza di fascicoli dei gradi di merito in formato (in tutto o in parte) cartaceo, la cui conversione in documenti digitali non è sempre agevole e veloce. Per tale ragione, il deposito telematico è allo stato previsto come facoltativo ed alternativo rispetto alla tradizionale modalità del deposito cartaceo<sup>13</sup>.

Per poter dare avvio al deposito telematico, il difensore – una volta effettuato dalla propria postazione informatica l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal Ministero della giustizia – deve provvedere alla creazione di un *file*, avente una particolare estensione informatica (la cd. “busta”), recante tutti i dati relativi all'instaurando processo<sup>14</sup>. All'interno del *file*, il difensore inserisce (ovviamente in formato elettronico) l'atto processuale che intende depositare, i documenti da allegare all'atto e la modulistica volta per volta prevista, necessaria per la formale presa in carico della causa da parte della cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

---

<sup>11</sup> Il successivo art. 16-*undecies* regola, quindi, le modalità con le quali si attesta la conformità, stabilendo che, quando l'attestazione si riferisce ad una copia analogica, essa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima; quando, invece, l'attestazione si riferisce ad una copia informatica, è apposta nel medesimo documento informatico ovvero su un documento informatico separato. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

<sup>12</sup> Allo stato, tale obbligo è previsto “a tempo”, nel senso che l'originario termine del 31.5.2020 è stato successivamente prorogato (da ultimo ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. “milleproroghe”) al 31 dicembre 2022. Ma v. quanto si dirà *infra* nel testo a proposito della l. n. 206/2021, recante un'importante delega per la riforma del processo civile, in corso di attuazione.

<sup>13</sup> Il comma 5 dell'art. 221, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella l. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati *può* avvenire in modalità telematica, e che l'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Il sistema è stato reso operativo a partire dal 31 marzo 2021.

<sup>14</sup> Le informazioni identificative di tale file sono “strutturate”. Ciò significa che, non appena esse confluiscono nel circuito del dominio giustizia, possono essere utilizzate per la creazione, da parte dei soggetti abilitati interni, del fascicolo informatico del processo (se il *file* contiene un atto introduttivo), oppure per il reperimento, all'interno del sistema, di un fascicolo già esistente (qualora il deposito abbia ad oggetto un atto successivo del processo).

Ai documenti informatici, per i quali è prescritta la sottoscrizione, deve essere apposta la firma digitale del difensore<sup>15</sup>.

Il *file* viene, quindi, trasmesso attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Reginde all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

La ricevuta di avvenuta consegna attesta, infatti, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario di destinazione<sup>16</sup>.

Il controllo sull'esito delle operazioni eseguite dal difensore viene effettuato dal personale di cancelleria, che si avvale di appositi *software* di gestione dei procedimenti civili<sup>17</sup>.

Il cancelliere, accettato il *file*, procede all'apertura del fascicolo informatico (se si tratta di deposito dell'atto introduttivo del processo), ovvero all'inserimento dell'atto trasmesso per via telematica nel fascicolo informatico già esistente, a cui esso è destinato<sup>18</sup>.

Anche i provvedimenti del giudice, qualora siano redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale (del solo estensore, in caso di controversie dinanzi al giudice unico, ovvero anche del presidente, in caso di atto formato da organo collegiale), vengono direttamente depositati nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della firma digitale dell'operatore. Diversamente, se i provvedimenti sono redatti in formato cartaceo (il che è ancora consentito), il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica e vi appone la firma digitale, depositandoli nel fascicolo informatico.

Nella pratica, la gran parte dei magistrati procede al deposito per via telematica, salvo i pochi "nostalgici" che redigono i provvedimenti ancora in formato cartaceo.

---

<sup>15</sup> La firma digitale può strutturarsi sulla base di varie tipologie tecniche, che ne assicurino l'autenticità: il dominio giustizia ne conosce principalmente due, quella di tipo "CADES" e quella di tipo "PADES", che conferiscono al *file* firmato digitalmente le estensioni, rispettivamente, ".p7m" e ".pdf". Al riguardo, Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, ha stabilito che, in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 del Ministero della giustizia, in conformità agli *standards* previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse ed equivalenti (nel medesimo senso, v. anche Cass. 29 novembre 2018, n. 30927; Cass. 26 maggio 2020, n. 9781; Cass. 15 luglio 2020, n. 15096). Il principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011, e 19-bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.

<sup>16</sup> La tecnologia pare consentire di andare anche oltre il sistema della ricevuta di consegna a seguito dell'invio di un messaggio a mezzo PEC, stando a quanto prevede l'art. 1, comma 17, lettere b) e c), della l. 26 novembre 2021, n. 206 (recante la *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), ossia che il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata, e che, in questo caso, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione.

<sup>17</sup> E, precisamente, del Sistema Informativo Civile Distrettuale (SICID), per i procedimenti civili di cognizione ordinaria (compresi i procedimenti retti dal rito del lavoro) e di giurisdizione volontaria, e del Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC).

<sup>18</sup> Successivamente all'invio della "busta" telematica, il difensore riceve due messaggi a mezzo PEC: col primo (cd. "esito 1") viene confermato che il sistema ha effettuato una serie di controlli formali, con la comunicazione del relativo esito; col secondo (cd. "esito 2"), viene comunicata l'accettazione della busta da parte della cancelleria, ovvero l'apertura del fascicolo telematico o l'inserimento dell'atto in un fascicolo già aperto. Il tutto, ovviamente, a condizione che non siano stati commessi "errori".



### 3. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE.

Passiamo all'esame del secondo pilastro del PCT, ovvero la posta elettronica certificata.

Il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. in l. n. 24 del 2010) ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 149-*bis*, rubricato "Notificazione a mezzo di posta elettronica".

La norma prevede che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, l'ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione anche a mezzo della posta elettronica certificata, se del caso previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede con tale mezzo, egli trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige, inoltre, la relazione di cui all'art. 148, primo comma, c.p.c. su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Eseguita tale forma di notificazione (non ancora molto diffusa nella prassi), l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione ed agli allegati previsti dal quinto comma.

Un discorso a sé deve essere fatto per le notificazioni effettuate dal cancelliere.

L'art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che, nei procedimenti civili, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa di settore<sup>19</sup>.

Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (tra questi, *in primis*, agli avvocati), che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le medesime modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario<sup>20</sup>.

Secondo un più risalente indirizzo del diritto vivente, nel mutato contesto normativo la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si verifica solo quando il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. per il

---

<sup>19</sup> L'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro, unicamente quello risultante da tale registro, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11574; Cass. 5 aprile 2019, n. 9562; Cass. 15 settembre 2021, n. 24948).

<sup>20</sup> Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Inoltre, tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica da esse comunicati e resi pubblici.

giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine<sup>21</sup>. Un più recente, ma consolidato indirizzo vuole invece che, a seguito della introduzione del domicilio digitale, non solo non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal Reginde, ma neppure è concessa al difensore la facoltà di indicare un indirizzo PEC diverso da quello, ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria<sup>22</sup>.

In pratica, in seguito all'introduzione del domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al consiglio dell'ordine di appartenenza), questo è divenuto il luogo (virtuale) prevalente, rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, ove indirizzare la notifica degli atti al difensore, a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltretutto presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite; nel qual caso, la notificazione eseguita in tal modo può solo affiancarsi, quale valida alternativa, alla notifica presso il domicilio digitale, ma non certo ad esso sostituirsi al punto da renderla inidonea, ad esempio, a far decorrere il termine breve per impugnare<sup>23</sup>.

Soltanto quando non è possibile procedere con le modalità sopra descritte per causa non imputabile al destinatario, si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile relative alle modalità tradizionali delle comunicazioni e delle notificazioni civili.

Infine, sulla base di quanto previsto dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53 (e successive modifiche ed integrazioni), l'avvocato può eseguire la notificazione direttamente a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui il destinatario sia un altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte, trasmettendo l'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario<sup>24</sup>.

#### **4. L'UDIENZA DISTANZIATA.**

L'art. 221, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto due modelli di udienza distanziata, imposti dall'esigenza di mitigare la diffusione della pandemia.

Il primo modello è quello dell'udienza cd. a trattazione scritta (o cartolare).

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice

---

<sup>21</sup> V. Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143. La PEC costituisce, dunque, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del r.d. n. 37 del 1984 (art. 82). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il difensore stesso abbia specificato o non a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione (così Cass. 10 novembre 2015, n. 22892).

<sup>22</sup> Cass. 12 novembre 2021, n. 33806.

<sup>23</sup> Cass. 24 marzo 2012, n. 8222; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3685.

<sup>24</sup> L'art. 3-bis della legge (come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) soggiunge che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico (ma, ad esempio, cartaceo), l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le prescritte modalità informatiche, e la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.



comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte ed assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c., ovvero fissa una successiva udienza; la mancata comparizione delle parti anche a questa successiva udienza (o il mancato deposito delle note di trattazione scritta) comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.

Il modello dell'udienza cartolare (particolarmente adatto, nel processo civile, alle udienze di mero rinvio, ovvero alle udienze di transito verso fasi processuali successive, come l'udienza di precisazione delle conclusioni, ed al limite all'udienza di trattazione, ove non sia necessaria la comparizione personale delle parti) non è andato immune da critiche, fino al punto da ritenersi che "l'imposizione dell'assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia "segreta", refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico", e di consentire a ciascuna delle parti la facoltà "di chiedere il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale"<sup>25</sup>.

Il secondo modello è quello dell'udienza da remoto.

Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato conto nel processo verbale.

---

<sup>25</sup> Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2020, n. 2539 (la pronuncia è riferita al modello dell'udienza "cartolare" del processo amministrativo, ma espone considerazioni estensibili al modello dell'udienza cartolare civile). Più in generale, osserva P. Biavati, *Processo civile e pandemia: che cosa passa, che cosa rimane*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 139, che se si addivene all'individuazione della linea di discriminazione tra udienze in cui la modalità burocratica è del tutto prevalente ed udienze che, al contrario, "confermano la loro vocazione all'oralità e, per converso, soffrono dell'inadeguatezza delle forme cartolari o remote", si può allora "affermare che l'oralità può (o meglio, potrà) essere sostituita dalle nuove modalità di trattazione nei casi in cui (volta per volta, processo per processo) la conduzione orale non arricchirebbe realmente il materiale di causa, mentre deve essere salvaguardata quando il contatto fra le parti e il giudice porta un valore aggiunto alla migliore conoscenza del giudizio".

Le disposizioni sull'udienza distanziata hanno originato un ricco florilegio di circolari, direttive, protocolli di varia natura e foggia<sup>26</sup>: tutti testi di vera e propria *soft law*, più o meno ripetitivi, più o meno ispirati all'identica finalità di assicurare il distanziamento sociale ricorrendo il più possibile alla chiusura degli uffici, al rinvio delle udienze ed all'impiego della modalità dell'udienza cartolare<sup>27</sup>.

Particolarmente criticata è stata la previsione (ormai superata) secondo la quale lo svolgimento dell'udienza telematica doveva in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ritenendosi irragionevole una disciplina che imponesse la presenza fisica in ufficio del solo giudice ordinario civile (visto che la disposizione non si estendeva espressamente alle udienze telematiche nel settore penale)<sup>28</sup>.

Allo stato, il ricorso alle udienze distanziate è stabilito "a tempo", nel senso che l'originario termine del 31 maggio 2020 (previsto dall'art. 221, cit.) è stato successivamente prorogato (da ultimo ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, cd. "milleproroghe") al 31 dicembre 2022.

Ma, nella prospettiva *de jure condendo*, il legislatore sembra essersi indirizzato a grandi passi verso una sorta di "stabilizzazione" degli strumenti telematici dell'emergenza.

L'art. 1, comma 17, lettere m) e l), della l. 26 novembre 2021, n. 206 (recante la *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*) ha affidato al legislatore delegato di prevedere "che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"; e che "fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da

---

<sup>26</sup> Con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fissato apposite *Linee guida* ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare tale potere; in particolare, il CSM ha invitato i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta.

<sup>27</sup> Si vedano, per tutti, le *Linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Milano fino al 31 luglio 2020* del 7 maggio 2020, in *IlCaso.it*, 12 maggio 2020 (testo composto di ben 48 pagine).

<sup>28</sup> Così G. Costantino, *La giustizia da remoto: adelante con ... judio*, in *GiustiziaInsieme.it*, 2 maggio 2020, il quale osserva: «Non vi è alcuna obiettiva ragione per la quale i giudici civili debbano recarsi in ufficio per la trattazione in *streaming*, mentre i giudici amministrativi possano rimanere a casa. La scelta tra l'una o l'altra soluzione potrebbe dipendere dalla natura della controversia, dalla qualità delle parti; non sembra, invece, possa essere collegata allo *status* del giudice». La questione è giunta all'attenzione della Corte costituzionale, che, con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 269 (in *Giur. Cost.*, 6, 2020, p. 3162 ss.), ha dichiarato manifestamente inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, per l'avvenuto superamento della questione per effetto della normativa emergenziale sopravvenuta (la Corte ha rilevato, in particolare, che l'art. 23, comma 7, d.l. n. 137 del 2020 ha previsto, in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella l. n. 77 del 2020, che il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario).

effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice”<sup>29</sup>.

## 5. TECNOLOGIE DIGITALI ED EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE CIVILI.

Alla luce delle molteplici diramazioni sulle quali il formante ha tessuto la tela del processo telematico, resta da dare una risposta ai quesiti iniziali: se la tecnologia digitale possa considerarsi “neutrale” rispetto alla realizzazione delle tutele giudiziarie civili ed alla loro effettività; quanto e come esse incidano sulle relazioni umane; ed in quale rapporto si pongano col principio di solidarietà.

Da un canto, le parole di Carnelutti – secondo il quale “quanto alla carta, l'uso ne è così costante, da potersi escludere che, in pratica, il problema relativo a una scrittura processuale su materia diversa si possa presentare”<sup>30</sup> – sembrano essere d’un tratto superate dall’avvento del supporto digitale, che di per sé non è configurabile in termini di “materialità”.

Il vero tema non è, però, quello del supporto, bensì della forma degli atti.

Le forme nel giudizio sono necessarie, diceva Chiovenda, “come e a più forte ragione che in ogni altro rapporto sociale; la loro mancanza porta il disordine, la confusione e l'incertezza”<sup>31</sup>.

Ebbene, se ci collochiamo su questo versante, non possiamo non rilevare che le regole del processo civile telematico hanno soltanto marginalmente inciso sulle norme del codice di procedura civile relative alle forme degli atti ed alle nullità. Piuttosto, il sistema del PCT parrebbe avere introdotto nuovi strumenti per forme tradizionali: “detto altrimenti, non tanto processo telematico quanto piuttosto processo civile senza documenti cartacei, *paperless*”<sup>32</sup>.

Stando così le cose, potremmo essere indotti a parteggiare per la neutralità degli strumenti, di cui qui ci stiamo occupando, rispetto alle forme degli atti processuali ed al loro cospirare in vista della tutela di diritti, nel senso indicato da Chiovenda.

Ma non credo che le cose stiano esattamente in questi termini.

Scrivendo Walter Jackson Ong – religioso, antropologo, filosofo americano del secolo scorso – che le tecnologie non sono semplici aiuti esteriori, ma anche trasformazioni interiori della coscienza, e mai più di quando esse incidono sulla parola<sup>33</sup>.

Negli scritti sul processo civile telematico, ritorna sovente il riferimento agli studi di McLuhan, ed al noto aforisma secondo cui “il *medium* è il messaggio”. Ciò nel senso che il ricorso ad una nuova tecnologia comunicativa non è mai in sé neutrale, ma determina significativi cambiamenti nelle forme comunicative: perché “il messaggio di

---

<sup>29</sup> Osserva P. Biavati, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 54: “Si apre, quindi, lo scenario di un processo quasi esclusivamente scritto, forse confinato in formulari, gestito per lo più a distanza. Se è vero che tutto questo, di per sé, non incide sulla capacità dello strumento processuale di attingere decisioni giuste, è altrettanto vero che sembra esaurirsi quella funzione simbolica del rito che, seppure più evidente in penale, non è mai mancata completamente nel civile”.

<sup>30</sup> F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, II, *Atti del processo*, Padova, 1938, p. 216.

<sup>31</sup> G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, p. 663.

<sup>32</sup> Così P. Comoglio, *op. cit.*, p. 956.

<sup>33</sup> “Technologies are not mere exterior aids but also interior transformations of consciousness, and nevermore than when they affect the word” (W.J. Ong, *Orality and Literacy: the Technologizing of the Word*, London and New York, 1982, p. 81, trad. it. *Scrittura e oralità*, Bologna, 2014, p. 135).

un *medium* o di una tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che introduce nei rapporti umani”<sup>34</sup>.

In effetti, gli strumenti del processo telematico hanno inciso fortemente sul ritmo delle relazioni giudiziali: le cancellerie sono meno oberate, gli uffici giudiziari meno caotici ed affollati, l’accesso ai fascicoli da parte dei giudici e delle stesse parti più immediato, il lavoro degli avvocati e delle loro segreterie più programmabile e meno dispendioso in termini di spesa e di tempi.

Né possiamo affermare che l’atto processuale telematico induca ad una “spersonalizzazione” dell’elaborato, quasi che possa favorire una dispersione, o una diluizione della sua riferibilità soggettiva.

E’ vero – ancora per citare Carnelutti – che la sottoscrizione dei documenti (l’Autore alludeva, evidentemente, alla firma del documento cartaceo), e degli atti processuali in particolare, ha da sempre rappresentato il mezzo per provarne con certezza la paternità; ma è del pari vero (ancora con Carnelutti) che “autore del documento è non chi lo fa da sé, ma chi lo fa per sé”<sup>35</sup>.

Talvolta, per un comprensibile eccesso di prudenza, le regole tecniche del PCT prevedono numerose formalità (la firma digitale dell’atto, l’inserimento dello stesso in una busta telematica a sua volta sottoscritta digitalmente, la spedizione mediante posta elettronica certificata), finalizzate ad assicurare l’imputazione di paternità dell’atto digitale.

L’(apparente) ridondanza di tali accorgimenti, che presidiano la sicurezza del deposito telematico, sembrano addirittura poter sollevare neanche troppo impliciti dubbi circa l’utilità della sottoscrizione tradizionale; se lo scopo originario della sottoscrizione degli atti processuali era quello di ricondurre la paternità dell’atto al difensore, tale finalità è ampiamente perseguita dalle specifiche tecniche, a volte fin troppo rigorose e “pedanti”, che il sistema esige ai fini dell’invio e del deposito di una busta telematica<sup>36</sup>.

Guardando, poi, all’udienza distanziata, non possiamo non riconoscere che “in uno schema procedimentale dove il principio di oralità viene sovente immolato sull’altare della concentrazione (fuorché in alcuni riti speciali, come quello lavoristico), la trattazione mediante udienza da remoto non pare possa davvero collidere con le minimali garanzie di difesa delle parti e potrebbe anzi risultare in grado di sopperire al significativo sovraccarico di udienze civili, spesso aventi natura dilatoria”<sup>37</sup>.

Ricostruito in questi termini, potremmo spingerci a concludere che il processo civile telematico rappresenta addirittura un miglioramento delle relazioni giudiziali, e si presenta coerente coi principi processuali – oggi considerati “di vertice” – della ragionevole durata e dell’effettività delle tutele.

---

<sup>34</sup> M. McLuhan, *Understanding Media*, New York, 1964, p. 26.

<sup>35</sup> F. Carnelutti, *Studi sulla sottoscrizione*, in *Studi di diritto processuale*, III, Padova, 1939, p. 230 ss.

<sup>36</sup> P. Comoglio, *op. cit.*, 961.

<sup>37</sup> B. Brunelli, *op. cit.*, p. 974.

## 6. LE DECLINAZIONI DELLA SOLIDARIETÀ PROCESSUALE.

Intendiamo ora verificare se il processo civile telematico – oltre a migliorare le relazioni giudiziali e ad implementare l'efficienza della macchina giudiziale – sia anche “solidale”<sup>38</sup>.

Occorre anzitutto intendersi sul concetto di solidarietà processuale<sup>39</sup>.

Nella prospettiva assiologica della Costituzione, il principio di solidarietà, menzionato dall'art. 2, restituisce un duplice piano di valori<sup>40</sup>.

Da un canto, essa opera al livello dei rapporti *jure privatorum*: l'impegno che si richiede a tutti in vista del bene comune investe il piano dei diritti riconosciuti a ciascuno, fino al punto da ritenersi che la solidarietà non dipende soltanto dalla volontà di coloro che la perseguono e la applicano, ma si concreta nell'aspettativa, giuridicamente qualificata, dei suoi destinatari<sup>41</sup>.

D'altro canto, la norma costituzionale non può non alludere ad una dimensione pubblicistica della solidarietà, intesa come funzione proattiva della Repubblica<sup>42</sup>, finalizzata – a mente dell'art. 119, comma 6, Cost. – a promuovere, in una allo sviluppo economico ed alla coesione, la “solidarietà sociale”, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona<sup>43</sup>.

L'affermazione è di grande importanza, perché smarca la solidarietà dalla connessione con la disciplina dei doveri – si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 Cost., la Repubblica “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” – per schiudere al legislatore ordinario spazi di intervento che investono le dimensioni della volontarietà e della libertà<sup>44</sup>.

Un'espressione evidente di questa tendenza è rinvenibile nel diritto dei contratti, tradizionalmente percorso da magistrali lezioni sui principi di buona e fede e di correttezza, rivenienti dall'art. 1175 c.c.<sup>45</sup>, e dall'idea della solidarietà come limite all'autonomia dei privati<sup>46</sup>.

---

<sup>38</sup> In tema v. i contributi raccolti nel volume *Il processo civile solidale. Dopo la pandemia* a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2020.

<sup>39</sup> Sull'argomento v., se vuoi, F. De Santis, *Il processo civile oltre le tecnicità: riflessioni per una giustizia civile solidale dopo la pandemia*, *ivi*, p. 19 ss.

<sup>40</sup> V. F. Giuffré, *Solidarietà (diritto pubblico)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2021, ed *ivi* riferimenti bibliografici.

<sup>41</sup> Di vero e proprio “diritto” alla solidarietà altrui discorre D. Busnelli, *Solidarietà: aspetti di diritto privato*, in *Justitia*, 1999, p. 435 ss. Cfr. anche N. Lipari, “*Spirito di liberalità*” e “*spirito di solidarietà*”, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, p. 1 ss.

<sup>42</sup> “Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Costituzione come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente” (Corte cost. 28 febbraio 1992, n. 75, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1206, con nota di E. Palici Di Suni, e in *Giur. cost.*, 1992, p. 348. In tema v. E. Rossi, *Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato*, *ib.*, p. 2348 ss.)

<sup>43</sup> F. Covino, *Autonomia finanziaria e solidarietà*, in *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, 2 ed., Torino, 2003, p. 254 ss.

<sup>44</sup> E. Rossi, *Commento all'art. 2 Cost.*, in *La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini*, Milano, 2006, p. 57. V. anche Corte cost. 31 dicembre 199, n. 500, in *Foro it.*, 1995, I, p. 94 e *Giur. it.*, 1994, I, p. 322.

<sup>45</sup> E, per tutti, alle magistrali lezioni di R. Sacco, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici*, Milano, 1949.

<sup>46</sup> S. Rodotà, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969; *Id.*, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014.

Mentre, però, il diritto privato ha una consolidata familiarità coi principi solidaristici, sovente mutuati dalla normativa di protezione, ovvero dai principi di buona fede nell'esecuzione contrattuale, più arduo è definire in che senso anche il processo civile debba essere "solidale".

Qui il principio di solidarietà può declinarsi, a mio avviso, in un duplice modo.

Da un lato, esso ha riguardo alla solidarietà soggettiva, investe i comportamenti dei singoli (nel nostro caso delle parti del processo e del giudice), chiamando entrambi ad un esercizio di stile "altruista", ovvero al rispetto della leale collaborazione nel corso del giudizio, e garantendo a ciascuno la piena espressione del contraddittorio processuale.

È insito nei principi processuali – e ne segna al contempo un limite – il dovere di lealtà e probità, declinato dall'art. 88 c.p.c.

Questo dovere assume, in prima battuta, una dimensione assiologica soggettiva: è lasciata alle parti la facoltà di avvalersi degli strumenti difensivi previsti dall'ordinamento, che esse ritengono più opportuni, ma comportandosi secondo buona fede<sup>47</sup>.

Il canone della condotta secondo buona fede è una componente strutturale del principio di solidarietà. Al di là del divieto di tenere comportamenti sleali nei confronti dell'avversario, che ledano il principio del contraddittorio<sup>48</sup>, ovvero comportamenti fraudolenti al fine di violare la legge, che rappresenta il contenuto precettivo della norma<sup>49</sup> – ed in disparte la discussa possibilità di enucleare dall'art. 88 un "dovere di verità" incombente sulle parti del processo<sup>50</sup> – piace qui evidenziare la tendenza pretoria più recente a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità, realizzata dalle parti attraverso un abuso della *potestas agendi*, con l'utilizzazione pretestuosa del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, ma per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte<sup>51</sup>.

Il dovere in questione investe altresì l'attività del giudice, al quale il rispetto del diritto delle parti ad una ragionevole durata del processo impone di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del giudizio, come l'inutile dispendio di attività processuali e l'applicazione di formalità superflue

---

<sup>47</sup> F. Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, IV ed., Roma, 1951, p. 222, P. Calamandrei, *Il processo come giuoco*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 29 ss.

<sup>48</sup> È sleale e scorretta l'attività processuale che escluda la controparte dalla conoscenza di fatti rilevanti per la causa e che abbia come scopo la riduzione del contraddittorio ad un colloquio tra il giudice ed una sola delle parti, magari all'insaputa dell'altra (sul punto cfr. le considerazioni di V. Andrioli, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, p. 412).

<sup>49</sup> Così C. Consolo, *op. cit.*, I, Torino, 2015, p. 619.

<sup>50</sup> Possibilità esclusa dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 10 marzo 2005, n. 5239; Cass. 21 giugno 1971, n. 1931), ma di recente vigorosamente sponsorizzata (ancorché in una prospettiva assiologica e comparatistica, piuttosto che normativa) da M. Gradi, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018. Secondo A. Carratta, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 491, "l'utilità che dall'applicazione del dovere di lealtà e probità e di quello di verità e completezza può derivare non si rinviene tanto nella possibilità di favorire la correlazione che proprio l'art. 111 cost. pone fra "giustizia" della decisione e accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa: questa correlazione, certamente rilevante in termini generali, non ha diretta connessione né con il dovere di verità e completezza, né con quello di lealtà e probità, non rilevando, essi, sul piano probatorio e dell'accertamento dei fatti. La loro utilità, piuttosto, emerge dalla possibilità di assicurare la correlazione che sempre l'art. 111 cost. pone fra "giusto processo" e garanzia del contraddittorio in condizioni di parità fra le parti e nel rispetto della ragionevole durata".

<sup>51</sup> Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22415. In questo contesto s'inquadra, a mio avviso, l'ormai consolidato orientamento (inaugurato da Cass., Ss.Uu., 15 novembre 2007, n. 23726), a mente del quale il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il credito in plurime domande giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.



perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti<sup>52</sup>.

Insomma, se volessimo abbracciare in un unico lemma la dimensione soggettiva della solidarietà processuale, che si esprime nei principi di lealtà e probità, potremmo dire che grava sulla parte un dovere di “protezione” dell'avversario, e sul giudice (come pure sull'ordinamento nel suo complesso) un dovere di “protezione” di tutte le parti, perché se il processo è una “battaglia”, in essa “è necessario che trionfi non la forza o l'astuzia, ma la ragione”<sup>53</sup>.

Dall'altro lato, la solidarietà investe il profilo oggettivo, ovvero normativo, chiamando il legislatore all'adozione di norme processuali “solidali”: in questo senso può definirsi solidale un processo che sia anzitutto semplificato, accessibile, il più possibile scevro da tecnicismi, da strettoie, quando non addirittura da “trappole”<sup>54</sup>.

Una visione, quest'ultima, coerente col principio costituzionale di effettività della tutela, che, per dirla con le parole della Consulta, “è criterio di integrazione e di correzione del diritto vigente”<sup>55</sup>, ma che inevitabilmente chiama in campo anche le responsabilità del diritto vivente, in particolare del formante nomofilattico.

## **7. PROLEGOMENI DEL PROCESSO TELEMATICO SOLIDALE.**

Si è visto che la tendenza verso una compiuta realizzazione del processo civile telematico sembra irreversibile. Di questa avanzata piace segnalare alcuni aspetti, più o meno coerenti con l'idea del processo civile solidale, come sopra delineata.

Il primo aspetto (certamente “solidale”) è dato dalla facilità per gli utenti di giustizia di accesso al fascicolo del processo (sia per introdurre documenti, sia per prelevarne), e dall'immediatezza di approccio alla cancelleria, senza muovere neppure un passo dal proprio domicilio.

Ma, come si è visto, il funzionamento dei meccanismi telematici, specie con riferimento all'attività di deposito degli atti, seppur nato sotto la spinta della semplificazione, impone il rispetto di specifiche tecniche mediamente complesse o assai complesse.

---

<sup>52</sup> Cfr., con riferimento a diverse ipotesi processuali, Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 11 ottobre 2017, n. 23901; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106.

<sup>53</sup> Per dirla con L. Mortara, *Manuale della procedura civile*, I, Torino, 1910, p. 5.

<sup>54</sup> E ciò a prescindere dall'idea che si abbia del processo civile come strumento di abbattimento delle disuguaglianze sociali (Cappelletti, Denti), o, all'opposto, come fattore di corretto funzionamento del meccanismo economico (Klein, Menger), riferibili alle maggiori correnti di pensiero che nel XIX e XX secolo hanno attraversato le riflessioni sulla giustizia civile e sulle sue funzioni (sul tema cfr. A. Carratta, *La funzione sociale del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 579 ss., ove l'A., nell'esaminare l'irrompere del sociale nella dimensione processuale, così conclude: “E tuttavia, non possono essere trascurati i punti deboli di questo nuovo approccio: da un lato, l'esaltazione del ruolo che può rivestire – nel correggere alcune storture, inefficienze o vere e proprie disuguaglianze sociali – lo strumento processuale e, dall'altro lato, l'ingenuità di ritenere che ciò possa avvenire semplicemente privilegiando alcune scelte processuali tecniche (a cominciare dall'accentuazione dei poteri del giudice) rispetto ad altre».

<sup>55</sup> Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, in *Foro it.*, 2007, I, p. 1013.

Talvolta esso nasconde delle vere e proprie “insidie” (di sicuro poco “solidali”): a fronte di ciò, l’utente medio (specie se alle prime armi) resta sovente uno spettatore passivo, incapace di sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda di una macchina, di parlare lo stesso linguaggio del *computer*, di intenderne le logiche operative.

Inoltre, chi ha esperienza di depositi telematici sa bene che l’ “errore fatale” (ossia l’errore di deposito che, a volte senza alcuna comprensibile spiegazione, non lascia via di scampo) è sempre in agguato e sovente impone la ripetizione di numerose operazioni macchinose, senza certezza che queste ultime vadano a buon fine.

Il sistema del PCT necessita altresì di costanti aggiornamenti (o, come si suol dire, di “manutenzioni”), che sovente bloccano l’accesso virtuale agli uffici giudiziari (ed ai fascicoli telematici) per ore, a volte per intere giornate.

Complessa è la tematica delle sanzioni processuali applicabili alla parte che per inesperienza, o a causa di non adeguata dimestichezza coi sistemi, o a volte addirittura per causa non imputabile, sia incorsa in una decadenza o in una nullità processuali, che rappresentano, all’evidenza, conseguenze assai poco “solidali” legate all’incedere del sistema tecnologico.

Quanto alle decadenze, il legislatore ed il diritto vivente dovrebbero, a mio avviso, valorizzare al massimo grado lo strumento della rimessione in termini a seguito di decadenza per causa non imputabile, previsto dall’art. 153 c.p.c. come di generale applicazione nel processo civile<sup>56</sup>.

Sarebbe auspicabile che – nel solco del concetto di causa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà della parte – si attribuisse rilievo esimente all’impossibilità di effettuare attraverso le modalità telematiche l’attività prescritta a pena di decadenza, ad esempio a seguito di un improvviso ed impreveduto blocco del sistema, e financo per la complessità delle attività tecniche richieste e per i dubbi che esse potrebbero ingenerare, ovvero per un errore bloccante a fronte del quale si è rimasti nell’impossibilità di apprestare in tempi rapidi una soluzione tecnica.

Quanto alle nullità, va, invece, salutata con favore la scelta (da considerarsi “solidale”) della legge delega n. 206 del 2021 di introdurre due principi direttivi, contenuti nell’art. 1, comma 17, lettere d) ed e).

Il primo affida al governo di prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

Il secondo fa divieto di sanzionare gli atti processuali con l’invalidità a cagione del mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, allorché quest’ultimo abbia comunque raggiunto lo scopo, potendosi tenere conto della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, soltanto nella disciplina delle spese.

---

<sup>56</sup> Rinvio, per più lungo discorso, a F. De Santis, *La rimessione in termini (sistema, casistica, opzioni difensive)*, in *Le riforme del processo civile* a cura di A. Didone, Milano, 2014, p. 233 ss., ed *ivi* richiami bibliografici.

Altro aspetto interessante attiene al funzionamento della posta elettronica certificata, sulla quale fa perno, come si è visto, qualsiasi forma di interlocuzione telematica con gli uffici giudiziari, oltre che una buona parte del sistema delle notificazioni civili, sia ad istanza di parte che ad opera della cancelleria.

Recentemente si vanno consolidando alcuni orientamenti del diritto vivente, che mi sembrano sintonici coi canoni di solidarietà processuale.

Si è, tra l'altro, stabilito che l'irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata (ovvero la violazione delle specifiche tecniche previste dalla legge e dai regolamenti) non può mai comportare la nullità della stessa, se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria<sup>57</sup>.

D'altro canto, è specifico onere dell'avvocato tenere una casella di posta elettronica certificata che sia attiva e funzionante, in quanto l'attestazione del gestore che "la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio" sottende un evento che dipende dallo stato della casella del difensore e, quindi, oggettivamente riferibile alla sua sfera di controllo, con la conseguenza che il "non essere in grado" integra uno stato della casella, che, essendo nel dominio dell'utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare<sup>58</sup>.

Eventuali malfunzionamenti del sistema possono essere, dunque, imputati a mancanza di diligenza del difensore, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici ed a controllarne l'adeguatezza tecnica e l'efficienza, "salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile"<sup>59</sup>.

Interessante è altresì il principio pretorio secondo il quale, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo<sup>60</sup>.

L'ultimo aspetto da considerare attiene alla rinnovata idea dell'oralità processuale indotta dal processo civile telematico, che qui potremmo definire dell'oralità "distanziata": quest'ultima, grazie all'affinamento delle tecnologie, consente di riprodurre, nel rispetto della persona e delle sue modalità di comunicazione, condizioni di

---

<sup>57</sup> Cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., sez. un., 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; Cass. 30 novembre 2021, n. 37527. Identico principio si va affermando anche nella giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 21 aprile 2022, n. 6, che ha statuito che vi è mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale (nella specie si trattava di un atto d'appello).

<sup>58</sup> Così Cass. 15 dicembre 2016, n. 25968.

<sup>59</sup> Cass. 2 marzo 2022, n. 6912.

<sup>60</sup> Cass. 15 luglio 2021, n. 20214 (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata).

contatto sociale compatibili con l'udienza in presenza<sup>61</sup>, privilegiando – ben inteso, nelle sole ipotesi (e non sono poche) in cui l'udienza di persona appare ultronea e rischia di risolversi in un'inutile perdita di tempo – forme di essenziale trattazione scritta.

Ritorna, come sempre, attuale il dettato chiovendiano: «Il principio dell'oralità non esige punto l'esclusione della scrittura dal processo, come il nome potrebbe far credere agli inesperti; poiché la scrittura, da mezzo perfezionato, quale essa è, di esprimere il pensiero e di conservarne durabilmente l'espressione, non può non avere nel processo quel posto, che ha in ogni rapporto della vita. Ma appunto si vuole che non le sia fatto se non quel posto che le compete secondo le condizioni della vita moderna e secondo l'utile effettivo che può dare nei giudizi»<sup>62</sup>.

## 8. PER UN RINNOVATO UMANESIMO PROCESSUALE.

Il principio di solidarietà, si diceva all'inizio, è coerente col principio di effettività della tutela giurisdizionale, presidiato dall'art. 24 Cost., declinato dagli interpreti come diritto di accesso alla tutela, come diritto di poter fruire di strumenti processuali che si conformino alla situazione da tutelare, e come diritto ad ottenere la tutela in tempi ragionevoli<sup>63</sup>.

D'altro canto, il processo migliore, come si è osservato al tempo della pandemia, “è quello che non fa parlare di sé, perché gli utenti della giustizia vogliono tutela per i diritti che affermano e non sono interessati a questioni processuali, tanto eleganti quanto astratte, né una contrapposizione tra gli operatori della giustizia appare utile a garantirne il funzionamento”<sup>64</sup>.

Guardiamo perciò ad un processo semplice e virtuoso, si potrebbe dire “elastico”<sup>65</sup>, che faccia premio sui principi di collaborazione e di solidarietà, lontano da possibili letture in chiave “autoritaria” dei poteri direttivi del

---

<sup>61</sup> Esprime preoccupazioni sull'irrompere della tecnologia dell'udienza a distanza G. Scarselli, *Contro le udienze a remoto e la smaterializzazione della giustizia*, in *Judicium.it*, 13 maggio 2020 («Siano dunque date udienze cartolari o a remoto fino a questa estate, ma nessuno ritenga che queste possano costituire il nostro futuro, perché il nostro futuro, ce lo auguriamo per noi e i nostri figli, deve vedere ancora una giustizia in grado di mettere al centro l'uomo e la sua comunicazione con gli altri uomini, una giustizia che faccia dell'incontro il fulcro della sua funzione, che abbia bisogno dei suoi tempi e dei suoi dubbi, e abbia anche, e le sopporteremo, quelle imperfezioni che sono i tratti inevitabili dell'essere umano»). In senso contrario, v. I. Pagni, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in *Judicium.it*, 15 dicembre 2020, la quale rileva che “al fondo della discussione sulla possibilità di mantenere il sistema delle udienze “figurata” e “da remoto” vi è anche, oltre alla questione più generale di quali debbano essere gli spazi del contraddittorio orale e, correlativamente, della necessità dell'udienza pubblica (nel senso non di “non camerale”, ma di “partecipata”), una certa dose di sfiducia nel dialogo giudice-parti (più o meno giustificata, non importa stabilirlo), che fatalmente condiziona l'approccio dell'interprete”.

<sup>62</sup> G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 2 ed. riveduta ed emendata, II, 1, Napoli, 1936, p. 388, il quale valorizza il “duplice ufficio” svolto dalla scrittura nel processo orale: di *preparare* la trattazione della causa, e di *documentare* ciò che ha importanza per la causa. L'udienza cartolare ci ha posto, assai probabilmente, di fronte ad un terzo possibile “ufficio”: quello di *consolidare* le domande, eccezioni e conclusioni sviluppate lungo il corso del processo.

<sup>63</sup> Sul tema v. R. Oriani, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008, p. 7 ss.; A. Proto Pisani, *Il principio di effettività nel processo civile italiano*, in *Il giusto proc. civ.*, 2014, p. 828 ss.: entrambi richiamati da A. Carratta, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 1 ss.

<sup>64</sup> G. Costantino, *op. ult. cit.*

<sup>65</sup> Secondo l'espressione utilizzata da F. Carnelutti, *Lineamenti della riforma del processo civile*, Padova, 1940, p. 3 ss.

giudice, aperto agli spazi per una gestione il più possibile concordata delle sue fasi: insomma, un rinnovato e condiviso “umanesimo processuale”<sup>66</sup>.

Il processo telematico non si sottrae a questa logica; l’applicazione delle raffinate tecnologie che ne consentono il funzionamento non deve essere il veicolo di nuovi formalismi – o, peggio, di “trappole” processuali – ma è funzionale ad una giustizia civile più celere ed effettiva.

Perché “la tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo ch’esse devono servire. E l’uomo non è veramente uomo che nella misura in cui, padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, diventa egli stesso autore del proprio progresso”<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Sul punto v. le interessanti riflessioni di M.F. Ghirga, *Discrezionalità del giudice e nuovo «umanesimo processuale»*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 1557 ss. (ed *ivi* un ricco apparato bibliografico), nonché il saggio di A. Didone, *I valori costituzionali di solidarietà e il processo civile*, in *Il processo civile solidale*, cit., il quale discorre significativamente di “depatrimonializzazione” del processo civile.

<sup>67</sup> Paolo VI, *Populorum progressio*, Roma 16 marzo 1967, § 34, in [https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf\\_p-vi\\_enc\\_26031967\\_populorum.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html)